

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 28 ottobre 2022

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nella presente Circolare, facendo riferimento ad una Risposta a Interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate durante lo scorso settembre (n. 473 del 27 settembre 2022), intendiamo soffermarci sulla determinazione del momento di effettuazione di un investimento ai fini dell'applicazione del credito d'imposta "Industria 4.0".

Risulta evidente, infatti, che per l'acquisto di beni strumentali Industria 4.0, determinare la corretta disciplina cui riferirsi è di fondamentale importanza per l'individuazione della misura del credito d'imposta applicabile la quale, come noto, ha subito nel tempo importanti modifiche.

Dalla presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate espressa nella Risposta più sopra citata, emerge chiaramente che per l'individuazione del **momento di effettuazione di un investimento**, ciò che rileva sono le **clausole riportate nel contratto di vendita** che non saranno influenzate in alcun modo dalla qualificazione giuridica espressa dalle parti.

In pratica, qualora nel contratto esista un passaggio dal quale possa evincersi incontrovertibilmente che il momento esatto in cui avviene il trasferimento di proprietà è quello della **consegna del bene**, ogni altra previsione (installazione, collaudo avvio o verbale di accettazione) acquisisce rilevanza secondaria e l'investimento, in base all'art. 109 del TUIR, si considererà effettuato all'atto della consegna.

Pertanto, i riferimenti da tenere sempre presenti al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi sono due:

- precisa indicazione nei contratti delle clausole che individuano **in modo chiaro** il momento in cui avviene il **passaggio di proprietà**, eliminando il più possibile qualsiasi margine di incertezza;
- conoscenza delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con riguardo all'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 109, TUIR.

Relativamente a tale ultimo punto, precisiamo che la Circolare n. 9/E/2021 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/2017 forniscono chiarimenti in merito alla determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, specificando che:

- per gli investimenti in beni mobili acquistati con un **ordinario contratto di vendita**, i costi si considerano sostenuti alla **data di consegna o spedizione** del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'**effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale** (senza considerare le clausole di riserva di proprietà);

- per gli investimenti in beni mobili effettuati mediante **contratti di appalto**, i costi si considerano effettuati alla data di **ultimazione della prestazione** oppure, in caso di **Stato Avanzamento Lavori (SAL)**, alla data in cui il bene o la porzione del bene viene verificata e accettata dal committente. In tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL.

Quindi, risulterà opportuno verificare le diverse tipologie di contratti di vendita per potere distinguere il corretto trattamento applicabile, infatti nei contratti di “**vendita per appalto**”, il momento di effettuazione dell’investimento sarà individuato **dopo la consegna del bene** e, più precisamente, quando si effettuerà il collaudo presso la sede dell’acquirente, mentre nei contratti di “**vendita con posa in opera**” ciò che rileva, ai fini di cui sopra, sarà la **data di consegna del bene**.

FATTURE DEL GSE PER MAGGIOR PREZZO: COME DIFENDERSI.

Nelle ultime settimane, alle imprese che producono energia elettrica tramite impianti fotovoltaici sono state recapitate delle fatture dal GSE con le quali, in applicazione dell’art. 15-*bis*, D.L. n. 4/2022, è richiesto il rimborso del maggior prezzo corrisposto ai produttori, oltre i valori convenzionali stabiliti per zona geografica dallo stesso decreto.

Le fatture sono inerenti alla produzione di energia **dal mese di febbraio al mese di luglio 2022**. Per i mesi successivi e fino al 30 giugno 2023, la regolazione del prezzo fissata dal D.L. n. 4/2022 avverrà mensilmente.

Il GSE, normalmente, invia ogni mese ai produttori di energia i dati per consentire loro l’emissione della fattura per l’energia immessa in rete. In questa occasione il GSE non ha fornito ai produttori i consueti dati, al fine di poterli verificare e, conseguentemente, provvedere all’emissione di una nota variazione in diminuzione, come previsto dall’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, provvedendo egli stesso all’emissione di una fattura con applicazione del *reverse charge*.

La delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, richiamando il documento n. 133/2022/R/EEL, precisa che il GSE doveva **calcolare le partite economiche oggetto di regolazione per ogni impianto e richiedere al produttore l’importo corrispondente**, anche operando compensazioni con le partite a vario titolo spettanti al medesimo produttore.

Pertanto, come anticipato, il GSE, dopo aver provveduto alla verifica delle condizioni per l’applicazione del ricalcolo dei valori precedentemente definiti, forse per anticipare anche i tempi, *motu proprio* ha deciso di procedere all’emissione e all’invio delle fatture elettroniche, addebitando le corrispondenti differenze derivanti dalla rettifica del prezzo di cessione dell’energia.

Pagamento entro il 31 ottobre

Oltre alle questioni di legittimità del provvedimento ed alle modalità con le quali il GSE ha ritenuto dar seguito alla Deliberazione n. 266 di ARERA, è da rilevare che il termine di pagamento indicato dal gestore sulle fatture risulta troppo stringente, visti anche gli importi elevati delle fatture emesse.

Va rilevato che si tratta comunque di una fattura che, qualora non fosse pagata nei termini, potrebbe consentire al creditore (GSE):

- di inviare un **sollecito di pagamento**;
- di **richiedere un decreto ingiuntivo** di pagamento al quale il debitore potrà opporsi entro 40 giorni;
- di effettuare delle **compensazioni sulla fornitura di energia elettrica**, trattenendo le somme che a vario titolo sono maturate nei suoi confronti dal debitore, fino alla concorrenza delle somme dovute.

In alternativa si potrebbe valutare di **respingere la fattura elettronica ricevuta dal GSE**. In tal caso le imprese dovranno contestarla in maniera formale, ovvero inviare all'emittente una raccomandata con ricevuta di ritorno o una comunicazione con Posta Elettronica Certificata (PEC), spiegando i motivi per cui si ritiene di non dover pagare e per i quali si intende contestare il documento ricevuto (segnalando, ad esempio, che compete al produttore di energia che ha emesso il documento originale predisporre la nota di variazione in diminuzione per la modifica dell'imponibile precedentemente fatturato).

Qualora si intenda comunque dar luogo al pagamento, si potrebbe inviare al GSE, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, una dichiarazione nella quale indicare che si provvederà al pagamento delle somme addebitate in fattura senza fare acquiescenza e con ogni più ampia riserva di ripetere le somme corrisposte qualora dovesse emergere l'illegittimità del documento ricevuto, oppure, qualora la rettifica del prezzo disposta dall'art. 15-*bis*, D.L. n. 4/2022 dovesse essere sospesa da nuovi provvedimenti, anche di natura giudiziaria.

Coloro che intendono procedere al pagamento degli importi richiesti devono quindi valutare con attenzione **l'opportunità di attendere** gli sviluppi delle azioni promosse sia direttamente da alcune aziende interessate, sia dalle associazioni nei confronti del Ministero e del GSE. **Non è escluso che gli esiti di tali iniziative possano manifestarsi dopo il termine di pagamento indicato dal GSE.**

Le nuove fatture da emettere

Anche per le fatture che dovranno essere emesse relativamente ai periodi da agosto 2022 a giugno 2023, il GSE invierà i valori da fatturare applicando la rideterminazione dei prezzi disposti dall'art. 15-*bis*, D.L. n. 4/2022 e, pertanto, riteniamo opportuno che le imprese si tutelino inviando al GSE una comunicazione formale (a mezzo raccomandata A/R o PEC) sottoscritta dal titolare (o dal legale rappresentante). Tale comunicazione potrebbe avere il seguente tenore:

Spett.le GSE,

*con riferimento alla nostra fattura n. ____ del ____, la stessa è stata emessa per un importo determinato ai sensi dell'art. 15-*bis* del D.L. n. 4/2022, fermo restando che ci si riserva fin d'ora di rettificare la predetta fattura per il maggior importo dovuto qualora dovesse essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma sopra citata che prevede l'applicazione di prezzi predeterminati. Con ogni più ampia riserva di ragione e di legge.*

PRESENTATO IL NUOVO BOLETTINO NITRATI

Partono i divieti invernali per lo spandimento reflui

La Regione Lombardia utilizzerà anche quest'anno il sistema dinamico di divieti temporanei invernali di spandimento dei reflui zootecnici e degli altri fertilizzanti azotati, che prevedendo l'utilizzo del bollettino nitrati dell'Ersaf.

Dal 31 ottobre 2022 il bollettino nitrati regolerà in maniera vincolante in tutta la Lombardia i divieti temporali di distribuzione di letami, liquami e materiali assimilati, fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati nei mesi di novembre e febbraio. Il bollettino verrà emesso per tutto il mese di novembre e fino al 14 dicembre e dal 16 gennaio e per tutto il mese di febbraio nei giorni di lunedì e giovedì.

Dal 15 dicembre al 15 gennaio compresi, per 32 giorni continuativi, non sarà possibile effettuare distribuzioni.

L'ERSAF pubblicherà quest'anno il bollettino nitrati in maniera innovativa con l'integrazione automatica tra previsioni atmosferiche e stato pedoagronomico dei suoli di tutti i 1506 comuni lombardi.

Sulla nuova piattaforma, che sarà visibile su <http://ersafnitrati.cassandrarech.it/>, sarà possibile visualizzare la situazione di ogni singolo comune con i tre/quattro giorni di prescrizione e la tendenza dei successivi tre/quattro giorni al fine di poter meglio programmare la distribuzione dei reflui zootecnici. La stessa funzionalità sarà fruibile anche dalla APP già in uso, che si aggiornerà in automatico. Al momento non è ancora integrata l'informazione in merito alla presenza di divieti relativi al BANDO ARIA, ma la Regione è al lavoro per integrare le due informazioni su di una sola schermata.

Si ricorda inoltre che, in base al nuovo Piano d'azione nitrati della Regione, tranne nei casi in cui lo spandimento avvenga mediante l'iniezione nel suolo, oppure con la sua deposizione direttamente a terra (spandimento a raso, in bande, localizzata mediante barre con calate e per fertirrigazione con manichette superficiali), **per la distribuzione dei liquami è previsto l'interramento entro le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento**, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto e prati.

Lo spandimento dei liquami è vietato con irrigatori a lunga gittata, tramite distribuzione da strada o da bordo campo, con tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera, mediante erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 Atm).

Il non rispetto di tali prescrizioni comporta l'applicazione di multe amministrative e di sanzioni sugli aiuti comunitari (Pac e Psr).

Relativamente all'andamento meteorologico degli ultimi mesi, in quasi tutta l'Europa da giugno ad agosto si è verificato un deficit idrico rispetto alla media del periodo, cosa che ha riguardato naturalmente anche tutta la superficie della Regione Lombardia.

Dal punto di vista meteorologico non si prevedono particolari precipitazioni fino a metà della seconda settimana di novembre, e quindi la Regione Lombardia **non prevede per ora blocchi allo spandimento almeno per la prima decade di novembre.**

La Regione inoltre ricorda che è aperto fino al giorno 11 novembre il secondo bando aria con la possibilità di finanziare coperture di stoccaggi, sistemi di stoccaggio flessibili (tipo alligator) e sistemi di iniezione diretta nel suolo dei reflui zootecnici.

Entro il 30 ottobre verrà pubblicato il decreto fanghi con i comuni vietati per la campagna 2023.

Relativamente alla questione digestato equiparato sempre la Regione Lombardia informa che è stato notificato il relativo decreto interministeriale Ambiente e Agricoltura alla Commissione Europea che può

esprimersi in merito fino al 14 dicembre: se verrà approvato potrà tramutarsi in decreto legge e quindi entrare nel nuovo piano di azione 2023-27.

Per maggiori informazioni, contattate il vostro tecnico dei nitrati.

SICCITA': DELIMITATE LE AREE E LE PRODUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INDENNIZZI DEI DANNI SUBITI QUEST'ANNO

Non è possibile presentare la domanda di indennizzo

Con la delibera di Giunta 7066 la Regione Lombardia ha delimitato i territori danneggiati dall'evento calamitoso siccità 2022, al fine di richiedere al MIPAAF le provvidenze concedibili agli agricoltori per la compensazione dei danni alle coltivazioni.

Nel dettaglio ecco le Area delimitate e le produzioni danneggiate

PROVINCIA DI BRESCIA:

Intera Provincia

Il danno ha interessato le seguenti produzioni agricole:

Erbacee da granella (*Cereali vernini; Cereali estivi; Proteaginose; Oleaginose*), Erbacee da seme (*Varie*), Erbacee industriali (*Pomodoro da industria; Patatada trasformazione; Bietola da zucchero*), Foraggiere ed Energetiche (*Erbai; Prati stabili e da vicenda Cereali vernini ed estivi allo stato ceroso*), Orticole officinali e piccoli frutti (*varie*), Floricole in pieno campo, Arboree frutticole (*Vite Olivo Castagno Kiwi e altre*), Vivaie ornamentali, altre prod. vegetali (*tappeto erboso; luppolo; bamboo*).

PROVINCIA DI CREMONA

Intera Provincia.

Il danno ha interessato le seguenti produzioni agricole:

Mais, Loietto, Erba medica, Frumento da foraggio, Miscuglio di azotofissatrici, Sorgo, Orzo, Soia, Pomodoro da industria, Cocomero, Melone, Zucca, Fagiolo borlotto, Pisello proteico

PROVINCIA MANTOVA

In provincia di Mantova, le aziende agricole colpite dalla siccità dell'anno 2022, ricadono nei seguenti Comuni: ASOLA, BORGOMANTOVANO, BORGOCARBONARA, CANNETO SULL'OGGIO, CASALROMANO, CASTELGOFFREDO, CASTIGLIONE DELLO STIVIERE, CAVRIANA, CURTATONE, GAZZUOLO, GOITO, GONZAGA, MAGNACAVALLLO, MARCARIA, MEDOLE, MOGLIA, OSTIGLIA, PEGOGNAGA, POGGIO RUSCO, QUINGENTOLE, QUISTELLO, RIVAROLO MANTOVANO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA, SABBIONETA, SAN BENEDETTO PO, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SAN GIORGIO E BIGARELLO, SAN GIOVANNI DEL DOSSO, SCHIVENOGLIA, SERMIDE E FELONICA, SERRAVALLE PO, SOLFERINO, SUSTINENTE, SUZZARA E VOLTA MANTOVANA.

Il danno ha interessato le seguenti produzioni agricole:

Mais da granella e da insilato ceroso, Frutteti (prevalentemente pere, mele, actinidia, pesche, ecc.), Vigneti per uva da vino, Orticole in pieno campo, Soia ed altre oleaginose, Medicaie ed altre foraggiere, Grano tenero e Grano duro,

PER CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, BERGAMO maggiori informazioni Area delimitata e produzioni danneggiate chiedendo all'ufficio tecnico.

Martedì vi è stata una riunione in Regione Lombardia con le associazioni sindacali per concordare il prosieguo dei lavori propedeutici e alla programmazione delle richieste d'indennizzo che dovranno essere presentate dagli agricoltori che hanno subito danni ricadenti nelle zone delimitate.

Ad oggi comunque le Regioni stanno ancora lavorando sul modello di domanda, che sarà sostanzialmente basato sulla tabella utilizzata già in occasione dell'evento calamitoso gelate 2021.

Saranno chiamati in causa i CAA che dovranno raccogliere massivamente le domande secondo un modello predefinito.

Confermato che possono fare richiesta di riconoscimento del danno TUTTE le aziende che ricadono nei comuni delimitati dalla delibera di Giunta, anche se non presenti negli elenchi trasmessi agli UTR nel periodo estivo.

Dal momento della pubblicazione della circolare ministeriale, ci saranno 45 gg per presentare le domande., per la quale occorrerà dimostrare un calo della Plv (Produzione Lorda Vendibile) superiore al 30% rispetto al triennio precedente.

Un campione di almeno il 5% delle domande presentate sarà oggetto di controllo.

AUMENTA L'IMPORTO PER LA GARANZIA ISMEA "U35" CONTRO IL CARO ENERGIA

Passa da 35 mila a 62 mila euro

La nuova Garanzia ISMEA "U35" è prevista dal decreto legge del 17 maggio 2022, n. 50, articolo 20. U35 rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle imprese agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime, ha avuto un aumento da 35 mila a 62 mila euro. Il rilascio da parte di Ismea avverrà in via automatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 Covid.

Caratteristiche della garanzia

U35 sarà rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime. U35 coprirà al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.

U35 sarà gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA e sarà ottenuta in via automatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 COVID.

Come fare per ottenerla La garanzia, che ha avuto il nulla osta dalla Commissione europea a fine giugno, ora deve avere il nulla osta sempre dalla Commissione per l'aumento a 62 mila euro, ma comunque è richiedibile presso la banca entro e non oltre il 12 dicembre 2022.

Comisag Scarl

Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri